

# Messaggio

numero

**7178**

data

6 aprile 2016

Dipartimento

DSS / DECS

Concerne

## **Ratifica della revisione dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali (AIRD) del 25 novembre 2013**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

in data 24 ottobre 2013, rispettivamente 21 novembre 2013, le assemblee plenarie della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (GDK-CDS) hanno approvato alcuni emendamenti dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993, modificato una prima volta nel 2005. Con il presente Messaggio vi sottoponiamo dette modifiche per ratifica. Al riguardo ricordiamo che l'Accordo modificato potrà entrare in vigore solo se approvato da tutti i Cantoni. Qui di seguito vengono riassunte le ragioni che hanno portato alla modifica del Concordato e ne vengono descritti i punti più importanti. Il Consiglio di Stato raccomanda al Gran Consiglio la ratifica delle modifiche proposte.

### **I. INTRODUZIONE**

L'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici professionali del 18 febbraio 1993 disciplina in primo luogo il riconoscimento a livello svizzero dei diplomi scolastici e professionali cantonali e in secondo luogo il riconoscimento dei diplomi esteri di competenza cantonale. Esso permette parimenti di gestire una lista degli insegnanti ai quali è stato ritirato il diritto d'insegnare e un registro dei professionisti della salute in possesso di diplomi non universitari. Esso favorisce il libero accesso alla formazione superiore e all'esercizio della professione. In questo modo l'accordo contribuisce a garantire la qualità della formazione in tutta la Svizzera.

Le modifiche che vi vengono ora sottoposte per ratifica sono volte:

- ad adeguare la base legale intercantonale attuale del registro dei professionisti della salute alle disposizioni federali, permettendo così di trasformare l'attuale registro passivo (nel quale sono cioè registrati unicamente i diplomi) in un registro attivo, accessibile online e contenente pure le indicazioni relative alle autorizzazioni all'esercizio della professione e alle sanzioni disciplinari. Ciò permetterà di disporre di un registro moderno simile al registro delle professioni mediche universitarie (MedReg) e permetterà alle autorità di vigilanza sanitaria cantonali di prendere conoscenza tempestivamente di eventuali sanzioni disciplinari pronunciate in altri Cantoni;
- a creare la base legale intercantonale per l'applicazione delle disposizioni federali che disciplinano la verifica delle qualifiche dei prestatori di servizio transfrontalieri nel settore degli insegnanti e degli osteopati, permettendo così una verifica della loro equivalenza

con i diplomi cantonali (Legge federale sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate, LDPS);

- a creare la base legale che permette alle autorità competenti per il riconoscimento dei diplomi stranieri di ricorrere contro le decisioni prese dalla commissione di ricorso istituita dal Comitato della conferenza competente.

Si precisa che il registro dei titolari di diplomi secondo l'art. 12<sup>ter</sup> cpv. 1 comprende i seguenti professionisti:

- Osteopata con diploma intercantonale CDS
- Logopedista dipl. (CDPE)
- Dietista SUP (Scuola Universitaria Professionale)
- Ergoterapista SUP
- Levatrice SUP
- Fisioterapista SUP
- Specialista d'attivazione SSS (Scuola Specializzata Superiore)
- Infermiera e infermiere (SSS/SUP)
- Tecnica in analisi biomediche e tecnico in analisi biomediche SSS
- Igienista dentale SSS
- Droghiere SSS
- Tecnica e tecnico di radiologia medica SSS/ Bachelor of Science HES-SO in Tecnica di radiologia medica
- Tecnica e tecnico di sala operatoria SSS
- Ortottista SSS
- Podologo SSS
- Soccorritrice e soccorritore SSS
- Massaggiatrice medica e massaggiatore medico con attestato professionale federale.

Il registro attivo così creato costituirà un importante strumento di verifica e controllo per le autorità cantonali chiamate a vigilare sugli operatori sanitari non universitari svizzeri ed esteri presenti sul territorio.

## **II. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI**

### **Art. 1 cpv. 2**

L'articolo 1 capoverso 2 è completato con la base legale necessaria per attuare le procedure relative all'obbligo di dichiarazione dei prestatori di servizi transfrontalieri delle loro qualifiche professionali conformemente a quanto previsto dalla LDPS e dall'articolo 7 della Direttiva 2005/36/CE. L'Accordo in questione disciplina queste procedure per gli insegnanti e le persone che esercitano una professione nel settore pedagogico-terapeutico, così come per gli osteopati, il cui diploma è disciplinato a livello intercantonale.

### **Art. 6 cpv. 1**

Le disposizioni relative alla procedura di dichiarazione saranno aggiunte al regolamento della CDPE concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri del 27 ottobre 2006. L'Ordinanza della CDS concernente il riconoscimento e la verifica delle

qualifiche professionali estere del 22 novembre 2012 in osteopatia è già stata completata in questo senso. Il nuovo articolo 6 capoverso 1 lettera d) crea la necessaria base legale a livello intercantonale.

### **Art. 10 cpv. 2**

Le iscrizioni degli insegnanti ai quali è stato revocato il diritto di insegnare nella lista di cui all'articolo 12 e l'iscrizione degli operatori sanitari nel registro di cui all'articolo 12<sup>ter</sup> non costituiscono decisioni suscettibili di ricorso. Esse non conferiscono alle persone interessate alcun diritto né obbligo nuovi, ma sono il riflesso di decisioni definitive (passate in giudicato) emanate in virtù del diritto cantonale. Costituisce per contro senz'altro una decisione suscettibile di ricorso la riscossione della tassa d'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 12<sup>ter</sup> capoverso 8 dell'Accordo. Occorre pertanto completare in questo senso la protezione giuridica di cui all'articolo 10 capoverso 2, primo periodo.

L'aggiunta al capoverso 2 dell'articolo 10 garantisce per contro alle autorità competenti ad emanare le decisioni di riconoscimento della CDEP della CDS di impugnare presso il Tribunale federale le decisioni prese dalla Commissione di ricorso CDEP/CDS in merito a decisioni concrete di riconoscimento.

### **Art. 12**

L'articolo 12 capoversi 2 e 3 distingue ora tra le varie tasse percepite: quelle per il rilascio di un attestato concernente il riconoscimento retroattivo a livello nazionale di un diploma cantonale, quelle percepite per la verifica delle qualifiche professionali di un prestatore di servizi transfrontalieri e quelle per la registrazione dei dati nel registro dei professionisti della salute. Costituiscono tasse nuove unicamente le tasse per la verifica delle qualifiche nell'ambito della procedura di dichiarazione e quelle per l'iscrizione dei dati nel registro CDS (si vedano al riguardo le spiegazioni in merito all'articolo 12<sup>ter</sup>).

Considerata la complessità di alcuni ricorsi gli importi massimi per le tasse sono stati adeguati verso l'alto. Per i procedimenti che richiedono un importante dispendio sarà in futuro possibile riscuotere una tassa fino a CHF 3000.- (invece degli attuali CHF 2000.-).

Il capoverso 4 conferisce (come già oggi) ai Comitati direttore della CDS e della CDEP la competenza di stabilire l'ammontare delle tasse. Le modalità di calcolo sono state completate aggiungendo il criterio dell'interesse pubblico dell'attività interessata.

### **Art. 12<sup>ter</sup>**

L'art. 12<sup>ter</sup> costituisce la base legale del registro dei professionisti della salute (NAREG, [www.nareg.ch](http://www.nareg.ch)) della CDS. Nella versione ora proposta, l'art. 12<sup>ter</sup> afferma al cpv. 5 che il registro contiene i dati necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati nel cpv. 4, compresi i dati personali degni di particolare attenzione menzionati nel cpv. 7 secondo periodo. Delega inoltre al Comitato direttore della CDS il compito di emanare disposizioni dettagliate sui dati personali contenuti nel registro ed il loro trattamento.

È doveroso precisare come la Croce Rossa Svizzera (CRS) assicuri oggi, su mandato della CDS, il funzionamento amministrativo della banca dati (NAREG).

Il quadro di sviluppo della banca dati (NAREG) seguirà di pari passo lo sviluppo del registro delle professioni mediche (MEDREG) a cui si ispira.

### **Cpv. 1**

Il capoverso 1 precisa che unicamente i titolari di un diploma straniero riconosciuto come equivalente sono tenuti a farsi registrare nel registro. Precisa parimenti che le professioni

sanitarie non universitarie considerate figurano nell'allegato all'Accordo. Quale novità l'Accordo prevede che siano iscritte nel registro anche tutte le persone che hanno dichiarato le loro qualifiche professionali in applicazione della LDPS.

#### **Cpv. 2**

Il capoverso 2 prevede, come già oggi, che la tenuta del registro possa essere delegata a terzi, ad esempio la Croce Rossa Svizzera.

#### **Cpv. 3**

L'allegato contenente i diplomi regolamentati è aggiornato dal Comitato direttore della CDS. Esso contiene soprattutto diplomi a livello di scuola superiore.

#### **Cpv. 4**

Così come il registro delle professioni sanitarie universitarie, MedReg, anche il registro delle professioni sanitarie non universitarie ha tra i suoi scopi quello di semplificare le procedure amministrative. Questo scopo viene raggiunto mediante la facilitazione nell'accedere ad alcune delle informazioni necessarie ai Cantoni nell'ambito della procedura di rilascio dei liberi esercizi.

#### **Cpv. 6**

Questo capoverso codifica l'obbligo di comunicazione del gestore del registro dei dati che vanno iscritti.

#### **Cpv. 7**

Una delle novità più importanti a livello di registro delle professioni sanitarie non universitarie è costituita dalla possibilità di accedere in rete ("procedura di richiamo") ai dati ivi contenuti, ovviamente con livelli di accesso differenziati a seconda della sensibilità del relativo dato. Il capoverso 7 dell'articolo 12 costituisce la base legale formale necessaria al riguardo, in virtù dei rischi che la procedura di richiamo costituisce per la protezione dei dati. Proprio in considerazione della sensibilità di questo dato, i motivi che hanno portato ad una revoca o sanzione disciplinare non vengono mai messi a disposizione su richiamo.

#### **Cpv. 8**

Il capoverso 8 costituisce la base legale formale per la riscossione delle tasse e spese legate alla gestione del registro. Al riguardo il Comitato direttore della CDS aveva espresso l'auspicio che il registro sia, nella misura del possibile, autofinanziato.

### **III. CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA**

Questa proposta non determina conseguenze di natura finanziaria, fatta eccezione per l'attività di registrazione dei dati nel registro NAREG che verrà però effettuata nell'ambito del lavoro ordinario dell'Ufficio di sanità. Per il resto il registro dovrebbe autofinanziarsi mediante la riscossione di tasse.

### **IV. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO**

Questa proposta non è contenuta nelle linee direttive.

## **V. CONSEGUENZE A LIVELLO DI ENTI LOCALI**

Questa proposta non determina conseguenze a livello di Enti locali.

## **VI. COMPATIBILITÀ CON LE ALTRE LEGGI CANTONALI E FEDERALI**

Questa proposta è compatibile con le leggi cantonali e federali.

## **VII. CONSEGUENZE SECONDO IL DIRITTO EUROPEO APPLICABILE**

Questa proposta determina conseguenze secondo il diritto europeo applicabile: le disposizioni sull'obbligo di dichiarazione dei prestatori di servizi transfrontalieri attuano, per quanto riguarda le professioni sanitarie interessate dall'Accordo, il Titolo II della Direttiva 2005/36/CE.

## **VIII. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI**

Dal punto di vista formale, l'adesione all'Accordo sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali (AIRD), così come la sua revisione, implica una decisione del Gran Consiglio.

Con il presente messaggio si raccomanda perciò al Gran Consiglio di ratificare le modifiche dell'accordo sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali (AIRD) proposte dalle due Conferenze intercantonali.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente la ratifica da parte del Cantone Ticino delle modifiche apportate in data 24 ottobre 2013, rispettivamente 21 novembre 2013, all'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 6 aprile 2016 n. 7178 del Consiglio di Stato,

**d e c r e t a :**

### **Articolo 1**

Sono ratificate le modifiche dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 approvate in data 24 ottobre 2013 dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e 21 novembre 2013 dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (GDK-CDS).

### **Articolo 2**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.